

Guida completa e aggiornata alla NASpl 2026: requisiti, importi e calcolo

Guida completa alla NASpl 2026 aggiornata alle ultime circolari INPS: requisiti, importi, calcolo, durata, domanda, sospensione e decadenza.

(Fonte: <https://www.lavoroediritti.com/> 29 gennaio 2026)



Indice:

- [Cos'è e come funziona la NASpl](#)
- [A chi spetta](#)
- [Le novità della NASpl 2026](#)
- [NASpl e stretta sulle dimissioni](#)
- [Iscrizione al Siisl obbligatoria per i beneficiari della NASpl](#)
- [Come si calcola l'importo della NASpl](#)
- [Quanto dura la Naspi](#)
- [Come fare domanda di Naspi](#)
- [Quando pagano la NASpl](#)
- [Decadenza Naspi](#)
- [Sospensione NASpl](#)
- [Cumulabilità NASpl](#)
- [Domande frequenti](#)

La NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è un' indennità mensile di disoccupazione (ex ASpl ed ex indennità di disoccupazione). Si tratta quindi di un sussidio, ovvero una prestazione INPS, a sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro.

Nel caso in cui un lavoratore subordinato perda in modo involontario la propria occupazione, può contare su tale sussidio di disoccupazione in attesa di nuovo impiego.

Sul fronte normativo ci sono state importanti novità negli ultimi anni e il Governo è intervenuto chirurgicamente su questa disoccupazione per cercare di mettere un freno al fenomeno dei cosiddetti “furbetti della NASpl”. Inoltre c'è un nuovo adempimento con il SIISL e, come ogni anno, è necessario aggiornare gli importi della NASpl, in quanto adeguati annualmente all'inflazione accertata nei 12 mesi precedenti.

Aggiornamento del 28 gennaio 2026

L'INPS ha comunicato l'adeguamento della retribuzione di riferimento e dell'importo massimo della NASpl per il 2026 con la Circolare INPS 28 gennaio 2026, n. 4. Aggiorniamo questa guida con il calcolo corretto.

In questa guida completa vedremo quindi a chi spetta, quali sono i requisiti, durata, calcolo, sospensione e decadenza dell'indennità di disoccupazione NASpl 2026.

Cos'è e come funziona la NASpl

La NASpl, nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, è una prestazione INPS a sostegno del reddito dei lavoratori che perdono involontariamente il lavoro.

E' stata istituita con il decreto legislativo 22/2015 in attuazione del Jobs Act in riforma delle vecchie prestazioni ASpl e mini-ASpl che a loro volta avevano preso il posto della indennità di disoccupazione ordinaria e della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Il funzionamento della NASpl è molto complesso nel suo insieme, ma allo stesso tempo molto semplice da comprendere. In pratica durante la sua vita lavorativa, il lavoratore, tramite il datore di lavoro, accantona presso l'INPS una sorta di assicurazione contro la disoccupazione.

Nel caso in cui qualsiasi il lavoratore dovesse perdere involontariamente il lavoro potrà fare domanda di disoccupazione all'INPS per ricevere la prestazione mensile. La durata e l'importo della prestazione varieranno sulla base del tipo di lavoro svolto e quindi della retribuzione, e sulla base dell'anzianità di servizio del lavoratore.

A chi spetta

I destinatari del sussidio di disoccupazione INPS sono i lavoratori dipendenti, ricomprendendo in questa categoria anche gli apprendisti e i soci di cooperativa, che perdono involontariamente il lavoro. Questi ultimi, accanto al rapporto associativo devono aver instaurato anche un rapporto

subordinato. Rimangono invece esclusi da questa disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.

Per accedere al pagamento dell'indennità di disoccupazione il lavoratore deve rispettare i seguenti requisiti di carattere oggettivo:

- **stato di disoccupazione** intendendo la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
- **requisito contributivo:** tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Questo requisito cambia perchè dal 2025 in caso di dimissioni volontarie intervenute negli ultimi 12 mesi, il requisito delle 13 settimane di contributi NON riguarda gli ultimi 4 anni, ma il periodo successivo alle dimissioni volontarie.
- da qualche anno ormai è stato superato il **requisito lavorativo**, ossia trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione che quindi non è più necessario ai fini della disoccupazione.

Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti obbligatori su elencati per accedere alla disoccupazione.

Stato di disoccupazione

Quale relazione c'è fra Naspi e stato di disoccupazione? Occorre precisare che devono essere soddisfatte due condizioni:

- una ovvia, essere privi di occupazione (ovvero aver perso involontariamente la propria occupazione);
- l'altra quella di aver dichiarato al centro per l'impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e partecipare a misure di politica attiva del lavoro.

Vi sono comunque alcune ipotesi in cui è possibile percepire la disoccupazione pur lavorando (prestazioni occasionali); oppure questa si può sospendere per rioccupazioni di brevi periodi, ma affronteremo il discorso in seguito.

Leggi anche: [stato di disoccupazione](#)

Requisito contributivo

Dal 2025 il **requisito contributivo** è cambiato per effetto della Novità contenuta in Legge di Bilancio.

1. Le settimane di contribuzione minime sono **tredici nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione** nel caso di perdita involontaria del posto di lavoro (es. licenziamento, dimissioni per giusta causa o dimissioni nel periodo protetto).
2. Le settimane di contribuzione minime sono **tredici a partire dalla data di dimissioni intervenute negli ultimi 12 mesi (non contano più i quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione)** nel caso di perdita volontaria del posto di lavoro (es. dimissioni

volontarie o dimissioni di fatto). **Per capire meglio:** Dal 1° gennaio 2025, per ottenere la NASpl, le 13 settimane di contribuzione richieste dovranno essere maturate nel periodo compreso tra le dimissioni o la risoluzione consensuale (anche con un altro datore di lavoro) e la successiva cessazione involontaria. Questo requisito si applica solo se le dimissioni sono avvenute nei 12 mesi precedenti la disoccupazione per la quale si presenta domanda di NASpl.

Contributi Utili: per “utili” si intendono, a titolo esemplificativo, anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria. Questo vale se all’inizio del periodo di astensione risulta già versata contribuzione. Stesso discorso per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro. Oppure i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Contributi non Utili: Al contrario non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore. Oppure i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, che sia coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella convivente. Essendo periodi non utili al conteggio questi vengono “neutralizzati” ampliando il quadriennio di riferimento (ovvero gli ultimi 4 anni).

Requisito lavorativo

Dal 2023 vengono definitivamente abolite le trenta giornate di lavoro nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per il calcolo di questo requisito le 30 giornate si intendevano di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria e si parla di giornate di calendario, quindi valeva il periodo dal - al e non dovevano quindi essere per forza giornate lavorate.

NASpl Circolare INPS - Numero 2 del 04-01-2022

Il testo della Circolare INPS in oggetto.

 [Circolare INPS n° 2 del 04-01-2022](#)

Le novità della NASpl 2026

Al momento, l’unica novità rilevante per la NASpl nel 2026 riguarda l’anticipazione dell’indennità. Il **comma 176 della Legge di Bilancio 2026** modifica le modalità di erogazione dell’anticipo, superando il pagamento in un’unica soluzione.

Dal **1° gennaio 2026**, l’anticipazione NASpl viene corrisposta in **due rate**:

- una prima tranche pari al **70% dell’importo spettante**, erogata dopo l’accoglimento della domanda, e

- una seconda rata pari al **30%**, liquidata al termine della durata teorica della NASpl oppure, in ogni caso, **entro sei mesi dalla presentazione della domanda di anticipazione**.

Dal 2025 invece si è avuta la stretta sulle dimissioni e l'iscrizione al Siisl obbligatoria.

NASpl e stretta sulle dimissioni

La NASpl 2025 introduce nuove regole per prevenire abusi legati alle dimissioni volontarie e al diritto alla disoccupazione.

1. Per accedere nuovamente all'indennità dopo le dimissioni volontarie, il lavoratore deve trovare un nuovo impiego di almeno 13 settimane (Art. 1 comma 171 Legge di Bilancio 2025). Questo impedisce la pratica diffusa di dimettersi volontariamente da un impiego per poi accettare brevi contratti anche di una settimana per aggirare il divieto di NASpl dopo dimissioni volontarie. Questo permetteva al lavoratore di accedere alla NASpl dopo le dimissioni e al datore di lavoro, di risparmiare il ticket licenziamento che può arrivare fino a 1.916,01 euro per i rapporti di lavoro di durata superiore a 3 anni (importo aggiornato al 2024). Pertanto la legge di bilancio 2025 modifica i requisiti e richiede **almeno 13 settimane di contribuzione versata NON nel quadriennio precedente, ma a partire dall'evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro**.
2. Un'altra novità riguarda le dimissioni di fatto (Collegato Lavoro alla Legge di Bilancio 2025). Se un lavoratore si assenta per più di 15 giorni senza giustificazione, da sedicesimo giorno di assenza il rapporto di lavoro si considera concluso per volontà del dipendente e il datore di lavoro può recedere dal contratto indicando le dimissioni volontarie del lavoratore (dopo aver interpellato l'INL). In tal caso si impedisce l'accesso alla NASpl al lavoratore che non può più approfittare di questa scappatoia e dall'altra si evita al datore di lavoro l'obbligo di pagare il ticket licenziamento. Questa misura mira quindi a disincentivare assenze prolungate usate come strategia per ottenere il licenziamento e accedere all'indennità.

Leggi anche: [Furbetti della NASpl, dopo le dimissioni di fatto in arrivo una nuova misura di contrasto](#)

Iscrizione al Siisl obbligatoria per i beneficiari della NASpl

Dal 24 novembre 2024, i beneficiari di NASpl e Dis-Coll sono iscritti automaticamente al Siisl.

Tuttavia, con l'iscrizione automatica alla piattaforma, sorgono nuovi obblighi per i percettori di NASpl.

Tra questi, l'obbligo di sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) entro 15 giorni dall'inizio della fruizione dell'indennità. Chi non adempie rischia conseguenze gravi, come la sospensione o la decadenza del sussidio.

Come si calcola l'importo della NASpl

Vediamo ora come calcolare l'importo della Naspi. Per calcolare l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante è necessario:

1. munirsi di estratto conto previdenziale (reperibile anche tramite procedura telematica attraverso il sito INPS) e calcolatrice
2. sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni,
3. e dividere il risultato per il numero di settimane di contribuzione,
4. infine il quoziente ottenuto deve essere moltiplicato per il coefficiente 4,33.

L'INPS ha comunicato l'adeguamento dell'importo per il 2025 con la **circolare INPS 29 gennaio 2025, n. 25**. Nel 2025 l'importo massimo erogabile della NASpl è pari a 1.562,82€. Sulla base della variazione di detto importo cambia anche il [contributo o ticket NASpl o ticket licenziamento](#).

Calcolo importo NASpl

Facendo seguito alla procedura sopra indicata, se il risultato è **pari o inferiore al minimale mensile fissato dall'INPS di 1.456,72 euro per il 2026**, l'importo della NASpl è pari al **75% della suddetta retribuzione**.

Se invece la retribuzione mensile **supera tale soglia**, viene aggiunto al 75% un importo pari al **25% del differenziale** tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In ogni caso, **l'importo massimo dell'indennità non può superare 1.584,70 euro al mese**. È inoltre necessario considerare che, dopo i primi mesi di fruizione, l'importo si riduce in applicazione del **meccanismo del décalage**, come spiegato nel paragrafo dedicato.

Quindi, in sintesi, **quanto spetta di NASpl nel 2026**:

- se la retribuzione mensile è **pari o inferiore a 1.456,72 euro**, l'importo della NASpl è pari al **75% della retribuzione**;
- se la retribuzione mensile è **superiore a 1.456,72 euro**, l'importo della NASpl è pari al **75% di 1.456,72 euro + il 25% della differenza** tra la retribuzione mensile e 1.456,72 euro;
- in ogni caso, **l'indennità mensile di NASpl non può superare la soglia massima di 1.584,70 euro**.

Riduzione NASpl o décalage

Il décalage è un meccanismo attraverso il quale si ha una riduzione dell'importo mensile della NASpl in misura pari al 3% al mese.

Dal 1° gennaio 2022 si applica il nuovo sistema di décalage pari al 3%

- a partire dal sesto mese (151° giorno)
- o dall'ottavo mese (211° giorno) limitatamente ai beneficiari che abbiano compiuto i 55 anni di età.

Quanto dura la Naspi

La durata della NASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, e non può mai in ogni caso superare le 24 mensilità.

Da questo calcolo sono da escludere i periodi di contribuzione che hanno dato luogo ad un'altra NASpi o all'anticipo della NASpi in un'unica soluzione.

Come fare domanda di Naspi

La domanda di NASpi può essere fatta autonomamente tramite il sito dell'INPS, oppure tramite patronato.

Dal sito dell'INPS si può usare la nuova procedura accedendo al percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità - Per Disoccupati - NASpi indennità mensile di disoccupazione”.

Ricapitolando la disoccupazione NASpi può essere richiesta tramite i consueti canali telematici:

- servizi online per il cittadino con accesso tramite SPID;
- con l'ausilio di un patronato;
- tramite [contact center INPS numero verde 803164](tel:803164) gratuito da fisso e 06164164 da mobile a tariffazione al minuto.

A seconda di quando viene presentata la domanda l'importo decorre da un termine differente:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;
- nel caso in cui vi sia un periodo di malattia, maternità o infortunio decorre dall'ottavo giorno successivo al termine dell'evento se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata successivamente all'ottavo giorno, rispettando comunque i termini di legge;
- in caso di licenziamento per giusta causa la Naspi parte con un ritardo di 30 giorni rispetto alla normalità.

Unica eccezione a tale regola è la proroga della presentazione della domanda NASpi nel periodo di covid-19 (come descritto in seguito).

Quando pagano la NASpi

Sicuramente è una delle domande più frequenti sulla Naspi è [quando arrivano i soldi](#)? Ovviamente è fra i dubbi più frequenti, visto che chi si trova in disoccupazione ha necessità di ricevere i pagamenti nel minor tempo possibile.

Purtroppo per questa domanda non esiste una risposta certa, cioè non c'è un vero e proprio **calendario dei pagamenti NASpi INPS**. Infatti la data dipende per prima cosa da quando è

stata presentata la domanda. Poi i tempi di pagamento variano da sede a sede, dai tempi di lavorazione delle domande e da tanti altri fattori. Partiamo comunque dal principio che bisogna attendere almeno un mese dalla domanda per il primo pagamento. Sempre che si siano seguiti alla lettera tutti i passi previsti dalla normativa.

In ogni caso la novità illustrata sopra relativa alle rate di disoccupazione già calcolate sul sito, probabilmente permetterà di visualizzare anche il calendario dei pagamenti Naspi aggiornato con le date dei pagamenti della disoccupazione.

Decadenza Naspi

Il D.lgs. 150 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ha introdotto misure atte a rafforzare i meccanismi di condizionalità ai fini della fruizione delle prestazioni a sostegno del reddito.

Per questo motivo l'inosservanza degli obblighi del disoccupato portano ad alcune sanzioni che possono essere la completa o parziale decurtazione della NASPI, la sospensione o la decadenza dell'integrazione salariale.

La decadenza si ha quando il percettore della NASpi perde lo stato di disoccupazione, venendo a mancare uno dei requisiti per il suo ottenimento. In secondo luogo si perde nelle situazioni in cui non partecipi in modo attivo alle attività proposte nel patto di servizio. Oppure nel caso di mancata presentazione alla convocazione per gli appuntamenti con il tutor per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio. Infine se rifiuta un'offerta di lavoro in linea con le caratteristiche professionali.

Sospensione NASpi

Vi sono invece situazioni in cui la prestazione viene sospesa oppure ridotta. La sospensione opera nel caso in cui il disoccupato ottenga una rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, per tale periodo l'indennità NASPI è sospesa riprendendo al termine del contratto per il periodo residuo spettante.

Il lavoratore non deve fornire alcuna comunicazione in quanto la sospensione opera d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie.

I casi della riduzione, invece, riguardano le situazioni di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma o subordinata da cui, però, derivi un reddito inferiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione.

Il soggetto interessato deve obbligatoriamente comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività lavorativa il reddito derivante dalla stessa e l'indennità viene ridotta di un importo pari all'80% dei redditi presunti, rapportati al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività.

Cumulabilità NASpl

Con la **Circolare INPS 174 del 2017** l'Istituto ha rilasciato importanti chiarimenti e precisazioni sulla compatibilità e cumulabilità della disoccupazione, pensiamo ad esempio a Naspi e [Partita IVA](#). In particolare la Circolare fa riferimento alla compatibilità e cumulabilità della NASpl con:

- redditi da nuovo lavoro subordinato;
- caso di 2 lavori part-time (con cessazione di uno dei due);
- lavoro autonomo preesistente e nuova attività;
- lavoro di tipo accessorio (e altre forme di lavoro flessibile).

La circolare chiarisce inoltre la cumulabilità e compatibilità del sussidio di disoccupazione con altri redditi quali:

- borse di studi;
- stage e tirocini professionali;
- attività sportiva dilettantistica;

La circolare si sofferma infine sulle situazioni di compatibilità e cumulabilità della indennità di disoccupazione per:

- gli iscritti ad albi professionali e liberi professionisti;
- per i possessori di Partita IVA;
- attività svolte in ambito societario, funzioni di Amministratore, Consigliere e Sindaco.

Domande frequenti

Posso prendere la NASpl dopo le dimissioni?

Nonostante la perdita del lavoro debba essere indipendente dalla volontà del lavoratore vi sono alcune eccezioni. E' infatti possibile accedere al trattamento di disoccupazione dopo le dimissioni, quindi evento dipendente dalla volontà del lavoratore:

- durante il periodo tutelato di maternità;
- dimissioni per giusta causa, cioè quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo il non pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro.

Vi sono poi ulteriori casi specifici che abbiamo inserito in una apposita [guida sull'argomento](#).

Cosa succede alla NASpl nel caso di viaggi all'estero?

Con la **circolare INPS numero 177 del 28 novembre 2017**, l'Istituto ha fornito importanti precisazioni sulle situazioni di concomitanza di NASPI e viaggi all'estero.

L'INPS ha di fatto esteso la possibilità di percepire la disoccupazione anche a coloro che si trovino all'estero, sia che si tratti di viaggi in cerca di nuova occupazione che per motivi diversi.

Leggi la [nostra guida sull'argomento](#).

Si può percepire la NASpl mentre si ha un contratto di lavoro part time?

Il lavoratore con contratto di lavoro part time ha diritto alla NASpl se perde il lavoro, ma per il calcolo dell'indennità spettante bisogna tenere conto della percentuale di part-time e del minimale contributivo.

A tal proposito abbiamo realizzato [una guida](#) proprio dedicata ai lavoratori a tempo parziale che perdono involontariamente il proprio lavoro.

Per i lavoratori con due o più contratti part-time che perdono involontariamente uno dei lavori inoltre vige la regola della cumulabilità e a talune condizioni possono continuare a lavorare e a percepire comunque l'indennità di disoccupazione.

Leggi anche la [nostra guida sull'argomento](#).

E' ancora obbligatorio usare il Modello SR163?

Dal mese di aprile 2020 non è più necessario, durante la richiesta della NASpl, compilare e inviare all'INPS il [modello SR163](#).

Il modulo INPS SR163 che serviva a documentare chi è il titolare del conto corrente sul quale avverranno i pagamenti NASpl è stato infatti abolito. Questo modello non deve più essere inviato online durante la domanda di Naspi telematica, oppure in forma cartacea direttamente allo sportello territoriale INPS di competenza.

L'INPS infatti prima del pagamento accede direttamente ad una apposita Banca Dati e verifica la regolarità e l'esattezza dei dati bancari inseriti in sede di domanda.